

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 456 def.

Bruxelles, 10 novembre 1990

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

IN MATERIA DI REQUISITI LINGUISTICI
RELATIVI AI DIRITTI DEI CONSUMATORI
NELLA COMUNITÀ

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
IN MATERIA DI REQUISITI LINGUISTICI
RELATIVI AI DIRITTI DEI CONSUMATORI
NELLA COMUNITÀ

1. L'informazione dei consumatori circa le qualità e le caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti rappresenta un diritto. La sua applicazione richiede che le informazioni essenziali siano facilmente comprensibili per i consumatori. In proposito è un fattore determinante la lingua scelta per diffonderle.
2. In via preliminare, occorre ribadire che la Commissione ritiene che le norme relative alle lingue sono ovviamente di competenza degli Stati membri, specie ai fini dell'applicazione del principio di sussidiarietà. L'oggetto della presente comunicazione non è in alcun modo quello di programmare iniziative comunitarie che interferirebbero in questa competenza dei paesi membri. Il suo scopo è invece quello di procedere a un consuntivo delle disposizioni in vigore e di individuare le aree di riflessione suscettibili di consentire, previa discussione, il potenziamento dell'informazione dei consumatori nell'ambito del grande mercato, pur tutelando pienamente la competenza degli Stati membri in materia di uso delle lingue.
3. Esistono sia nel diritto comunitario, sia nei diritti nazionali, disposizioni che prevedono requisiti linguistici per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi offerti ai consumatori.

4. Le formulazioni linguistiche di cui si parla sono quelle rivolte al consumatore finale del prodotto o del servizio in questione. Sono dunque in ballo non soltanto le modalità di etichettatura, ma anche le altre diciture come le istruzioni per l'uso, quelle per il montaggio, le precauzioni da osservare e qualsiasi altro avvertimento destinato all'informazione dell'utente finale del prodotto o del servizio. Le diciture che riguardano le relazioni fra professionisti non rientrano nell'argomento del presente documento.

5. Come alle altre istituzioni, alla Commissione sono stati sottoposti un certo numero di casi in cui le formulazioni linguistiche presentavano qualche difficoltà di attuazione ed erano addirittura suscettibili di forzare in misura non trascurabile il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori. Queste situazioni sono particolarmente preoccupanti nei casi in cui la salute e la sicurezza dei consumatori vengono poste a repentaglio, cosa possibile, se questi ultimi non sono in grado di comprendere il messaggio ad essi rivolto.

6. Nel corso della 1644^a sessione, che ha avuto luogo il 2 marzo 1993, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di esaminare con un'attenzione particolare il problema dell'impiego della lingua, specie per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti offerti ai consumatori.

7. In materia è stato avviato uno studio dalla Commissione con gli obiettivi seguenti:
 - inventariare il complesso del diritto comunitario relativo ai requisiti linguistici in materia di informazione dei consumatori, nonché i testi che lo traspongono negli Stati membri sotto forma di atti legislativi, di giurisprudenza e di prassi concrete;

 - identificare gli altri testi in vigore negli Stati membri, relativi anch'essi agli elementi d'informazione forniti ai consumatori e in cui sono menzionati i requisiti in materia di impiego delle lingue;

- repertoriare i problemi di ordine linguistico in sospenso, dal doppio punto di vista della circolazione delle merci e dell'informazione dei consumatori nel mercato interno.

8. Procedere a quest'analisi è stato necessario, onde permettere di valutare gli ostacoli che potrebbero sussistere e intralciare il buon funzionamento del mercato interno e la tutela dei consumatori. Esiste infatti un nesso fra l'accelerazione degli scambi di prodotti e di servizi e le aspettative legittime dei consumatori comunitari, dal momento che la progressiva realizzazione del grande mercato europeo si tradurrà, nella vita quotidiana dei consumatori, in vantaggi concreti.

Il secondo piano d'azione triennale "Porre il mercato unico al servizio dei consumatori", adottato recentemente dalla Commissione⁽¹⁾, propone al riguardo un'integrazione più spinta della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie. Inoltre, nell'ambito dell'attuazione del Trattato sull'unione europea e in particolare del suo articolo 129 bis, "la Comunità contribuisce alla realizzazione di un grado elevato di tutela dei consumatori".

9. La presente comunicazione ha lo scopo di informare le istituzioni e presenta anzitutto un quadro delle vigenti legislazioni comunitarie e nazionali, per poi analizzare le difficoltà attuali della situazione che ne deriva e per proporre un certo numero di aree di riflessione per il futuro.

(1) COM(93) 378 def. del 28 luglio 1993

I DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE

A. Stato del diritto comunitario

10. Le disposizioni del diritto comunitario in vigore relative all'impiego delle lingue nei rapporti con i consumatori sono caratterizzate da una grande diversità d'impostazione. Già adesso diverse decine di testi parlano, direttamente o indirettamente, dell'uso delle lingue per i consumatori, dal momento che il legislatore comunitario ha ritenuto necessario prevedere le modalità dell'informazione loro destinata. Pertanto i requisiti linguistici sono stati introdotti o no nella legislazione in funzione degli argomenti affrontati e degli obiettivi prefissi.

Un esame di tali testi rivela che le formulazioni approvate non sono uniformi. Ciò è posto in evidenza dall'elenco di esempi riportato qui di seguito.

11. Infatti il legislatore comunitario ha impiegato formule che:

- prevedono esplicitamente i riferimenti all'uso delle lingue; in tal caso sono state stabilite, ad esempio:

* una o più lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente le indicazioni, nel settore dei vini⁽²⁾

* una delle lingue del paese di commercializzazione, per i medicinali destinati alle persone⁽³⁾

* la o le lingue del Paese di commercializzazione, per l'etichettatura dei prodotti derivati dal tabacco⁽⁴⁾

(2) Regolamento 2392/89, GU CE L 232 del 09.08.1989

(3) Direttiva 92/27, Gu L 113 del 30.04.1992

(4) Direttiva 92/41, GU CE L 158 dell'11.06.1992

- obbligano gli Stati membri a prevedere norme; è questo il caso dell'etichetta delle derrate alimentari⁽⁵⁾ e nutritive⁽⁶⁾, che deve essere redatta in una lingua "facilmente comprensibile" per gli acquirenti

- offrono puramente e semplicemente a questi Stati membri la facoltà di imporre requisiti linguistici con formulazioni prestabilite assai varie, consistenti ad esempio nel decidere:
 - . la lingua nazionale dello Stato di consumo, per le denominazioni tessili⁽⁷⁾ o per la sicurezza dei giocattoli⁽⁸⁾

 - . la o le lingue ufficiali dello Stato di consumo per i prodotti pericolosi⁽⁹⁾

 - . la o le lingue ufficiali o nazionali dello Stato di consumo per i cosmetici⁽¹⁰⁾

- non affrontano esplicitamente il problema delle lingue, come in materia di pubblicità ingannevole⁽¹¹⁾, di responsabilità per danno da prodotti difettosi⁽¹²⁾, di credito al consumo⁽¹³⁾, di viaggi "tutto compreso"⁽¹⁴⁾ o di clausole abusive⁽¹⁵⁾.

(5) Direttiva 79/112, GU CE L 33 dell'8.02.1979

(6) Direttiva 90/496, GU CE L 276 del 6.10.1990

(7) Direttiva 71/307, GU CE L 185 del 16.10.1971

(8) Direttiva 88/378, GU CE L 187 del 16.07.1988

(9) Direttiva 88/389, GU CE L 187 del 16.07.1988

(10) Direttiva 76/768, GU CE L 262 del 27.09.1976

(11) Direttiva 84/450, GU CE L 250 del 10.09.1984

(12) Direttiva 85/374, GU CE L 210 del 7.08.1985

(13) Direttiva 87/102, GU CE L 42 del 12.02.1987

(14) Direttiva 90/314, GU CE L 158 del 23.06.1990

(15) Direttiva 93/13, GU CE L 95 del 21.04.1993

12. In linea di massima, l'esame della soluzione del problema linguistico nella legislazione comunitaria conduce a diverse constatazioni:

- dal punto di vista del consumatore o dell'utente finale, non sembra che vi sia stata un'impostazione uniforme, e neppure sistematica, per valutare l'importanza del criterio linguistico ai fini della diffusione dell'informazione;
- la gamma dei criteri stabiliti per le diciture linguistiche nelle direttive non è stata ristretta tutte le volte che sarebbe stato possibile farlo. Peraltro è manifesto uno sforzo di uniformità dell'impostazione del problema nelle direttive di armonizzazione tecnica del tipo "nuova impostazione" relative a taluni prodotti industriali;
- i concetti o i criteri, qualora siano precisati, non sono accompagnati da nessuna definizione, il che ha dato luogo a difficoltà di interpretazione, in particolare quando si tratta di "lingua agevolmente compresa" dal consumatore;

13. La Corte di giustizia delle Comunità europee è stata solo molto raramente chiamata a pronunciarsi proprio in merito ai requisiti linguistici per l'informazione dei consumatori.

- Nella sentenza del 7 marzo 1990 -GB-INNO-BM contro Confcommercio lussemburghese⁽¹⁶⁾ la Corte ha avuto l'occasione di ribadire che l'informazione dei consumatori è "uno dei requisiti principali" del diritto comunitario in materia di tutela dei consumatori, dopo aver affermato l'importanza dell'etichettatura dei prodotti ai fini del soddisfacimento di tale esigenza.

(16) Causa C-362/88

- Meritano di essere menzionate anche tre sentenze del 26 febbraio 1991, Commissione c/ Francia, Commissione c/ Italia, Commissione c/ Grecia⁽¹⁷⁾. Infatti la Corte ha precisato che i limiti posti all'accesso alla professione di guida turistica potrebbero presentare l'inconveniente, per i turisti, di non poter disporre di una guida che conosca la loro lingua, i loro interessi e le loro attese specifiche.

Anche se non è stata ancora interpellata sulla compatibilità di un regime linguistico con le norme previste dal Trattato in materia di libera circolazione dei servizi, la Corte è stata però chiamata a deliberare nel caso delle derrate alimentari.

- Nella sentenza del 18 giugno 1991, Piageme c/ Peeters⁽¹⁸⁾, la Corte di giustizia ha interpretato il concetto di "lingua agevolmente compresa dal consumatore", nell'etichettatura delle derrate alimentari, affermando che l'obbligo del ricorso esclusivo alla lingua di una regione linguistica, senza riconoscere la possibilità di garantire l'informazione del consumatore con altri provvedimenti, è incompatibile con le esigenze di cui alla direttiva⁽¹⁹⁾ e con l'articolo 30 del Trattato.

14. In seguito all'ultima sentenza citata, la Commissione ha elaborato una comunicazione interpretativa relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione delle derrate alimentari, onde rammentare i principi giuridici applicabili in materia.

(17) Cause C.154/89, C.180/89 e C.198/89

(18) Causa C-369/89

(19) Nel caso specifico, con la suddetta direttiva 79/112(5) e in particolare con l'articolo 14 di essa

B. Impostazioni adottate dagli Stati membri

15. Onde valutare al meglio la portata delle azioni avviate o da avviare, è necessario che il legislatore comunitario conosca le opinioni degli Stati membri in proposito, conformemente al principio della sussidiarietà. La constatazione fatta previa analisi dimostra che, pur se differenti, le opinioni nazionali sono tuttavia ben ferme e espresse sia nelle politiche generali, sia nell'applicazione del diritto comunitario, sia nella definizione delle politiche nazionali a favore dei consumatori.

1) Politiche generali

16. Negli Stati membri numerose disposizioni disciplinano i requisiti linguistici. Situazioni assai varie riflettono sia il raffronto tra situazioni nazionali, sia l'analisi delle scelte e l'interesse manifestato dagli Stati membri in proposito. I problemi linguistici infatti non si pongono negli stessi termini in tutti gli Stati membri. Ciò dipende anzitutto dallo statuto generale della lingua in ciascun paese, ma anche dall'importanza che vi è attribuita nei rapporti di consumo. Taluni Stati membri hanno inserito tale statuto addirittura nella loro costituzione, o hanno promulgato una legislazione generale in proposito, mentre altri affrontano l'argomento solo in modo accessorio e limitato.
17. Occorre ribadire che le iniziative legislative in materia linguistica, indipendentemente dalle loro motivazioni, hanno un impatto sulla legislazione e sulle altre norme della vita economica, e in particolare sulla politica a favore dei consumatori. In pratica non si può negare che l'informazione viene trasmessa in modo più esatto se il consumatore la riceve nella sua lingua/nelle sue lingue.

2) Protezione dei consumatori

18. Quando si è trattato più esattamente dell'uso delle lingue nei rapporti di consumo, parecchi Stati membri hanno promulgato una legislazione a carattere generale che prevede il ricorso a una lingua determinata: si tratta del Belgio, della Spagna, della Francia, della Grecia, dell'Italia e del Portogallo.
19. Il caso della Spagna è particolare, giacché, in virtù delle competenze concesse loro in materia di tutela dei consumatori, talune Comunità Autonome hanno promulgato norme relative ai requisiti linguistici, come il Paese Basco, la Galizia e la Catalogna.
20. È doveroso constatare che in tutti i casi precedentemente citati la giurisprudenza nazionale è scarsa, e talora addirittura inesistente. In Danimarca, invece, la giurisprudenza dell'Ombudsman ha imposto la lingua nazionale in un certo numero di casi, basandosi sulla necessità di un'informazione accessibile al consumatore.
21. Pertanto più della metà degli Stati membri ha ritenuto necessario informare il consumatore nella sua lingua. Ne deriva che, indipendentemente da qualsiasi trasposizione del diritto comunitario, i rapporti di consumo sono fin da adesso sottoposti a tali norme.

3) Applicazione della legislazione comunitaria

22. Il recepimento delle norme comunitarie da parte degli Stati membri deve essere valutato alla luce di questi statuti nazionali delle lingue. Le legislazioni nazionali consentono di rispondere a taluni requisiti derivanti dal diritto comunitario.
23. È evidente che la trasposizione non assume la stessa importanza se il diritto comunitario ha previsto requisiti linguistici precisi (lingua nazionale o ufficiale) o se ha lasciato un margine di valutazione (lingua agevolmente compresa) o se ancora ha offerto agli Stati membri solo la facoltà di prevedere diciture linguistiche, qualora essi lo ritenessero utile.

24. Se i testi di diritto comunitario hanno previsto diciture precise, il problema linguistico non ha ragion d'essere.

Nove direttive prevedono la facoltà per gli Stati membri di stabilire requisiti linguistici a favore dei consumatori. Nel loro complesso i paesi membri hanno fatto ricorso a tale facoltà solo nel caso della direttiva relativa ai cosmetici. Soltanto la Spagna vi ricorre per i nove testi in questione. Gli altri Stati membri non si sono avvalsi di tale facoltà in modo sistematico.

25. Si noterà inoltre che non risulta esserci stata un'impostazione sistematica argomento per argomento o settore per settore: anche se gli Stati membri che si sono avvalsi di tale facoltà per i preparati pericolosi l'hanno estesa pure alle sostanze pericolose, non sempre hanno fatto lo stesso per quanto riguarda i detersivi. Si può quindi constatare che taluni requisiti in materia di sicurezza non si sono rispecchiati uniformemente nei dispositivi nazionali.

II LE DIFFICOLTÀ

26. Un certo numero di casi pratici dimostra che i consumatori affrontano difficoltà a motivo delle carenze in materia di requisiti linguistici. Tali lacune hanno conseguenze suscettibili di assumere una certa gravità, mettendo a volte a rischio la salute o la sicurezza delle persone. In tutti i casi studiati si è constatato un difetto di comprensione o di leggibilità dell'informazione.

Per quanto riguarda le derrate alimentari, le carenze in materia di informazione possono arrecare gravi danni ai consumatori.

Ad esempio, la presenza di zucchero in una derrata la cui etichetta sia incomprensibile per l'acquirente potrebbe avere conseguenze per la salute in caso di dieta o di affezione diabetica. Lo stesso vale per le allergie alimentari, che colpiscono una parte rilevante dei consumatori della Comunità. È stata constatata anche una carente comprensione delle modalità di cottura degli alimenti con conseguenze in termini di contaminazione.

Inoltre, la mancanza di traduzione o una traduzione incompleta ha provocato gravi problemi, ad esempio per quanto riguarda l'impiego di apparecchi a microonde o a motivo di prese di corrente non compatibili. In questi casi sono in gioco gli obblighi dei produttori.

Tutte le categorie di consumatori sono interessate a tale problema, compresi i bambini (si cita spesso l'esempio dei solventi o delle colle) che non necessariamente dispongono di una esperienza multilingue. Infine si pongono problemi quando le versioni linguistiche non corrispondono, in quanto ciò incide direttamente sul contenuto dell'informazione.

In ogni modo, se l'informazione è incomprensibile o contraddittoria, anche se le conseguenze non sono gravi, il consumatore sarà indotto naturalmente a rinunciare al prodotto o al servizio posto in commercio.

27. Il modo in cui i problemi linguistici sono stati affrontati nel diritto comunitario e nelle disposizioni nazionali rivela pertanto una grande diversità di situazioni.

La mancanza di coerenza è dovuta anzitutto in parte alla varietà degli argomenti affrontati e alle caratteristiche specifiche di ciascun caso concreto, ma può essere spiegata anche con i limiti stabiliti dal Trattato CEE per quanto concerne la libertà d'azione del legislatore, comunitario o nazionale, in questo settore. Ad esempio, talune disposizioni che prevedono requisiti linguistici possono essere considerate un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti o dei servizi, di cui agli articoli 30 e 59 del Trattato.

Occorrerebbe valutare, caso per caso, se sia rispettato l'equilibrio fra gli interessi linguistici in ballo, e cioè la garanzia della libera circolazione di fronte alla protezione di un requisito inderogabile come la tutela della salute, la protezione dei consumatori, l'equità delle transazioni commerciali.

Si impone, pertanto un esame dei mezzi idonei a rimediare a questa situazione, onde rendere le norme comunitarie più facili da conoscere e da applicare. Tale esame non potrebbe peraltro porre a repentaglio le realizzazioni comunitarie e il funzionamento del mercato interno per motivi connessi con un'esigenza, magari eccessiva, di informazione esauriente del consumatore.

28. La molteplicità delle clausole relative ai requisiti linguistici nel diritto comunitario può rendere a prima vista auspicabile una semplificazione.

In tutti gli Stati membri, infatti, l'interesse nutrito per il problema dei requisiti linguistici coincide su un punto: l'informazione deve essere trasmessa al consumatore nella sua lingua, giacché si tratta della lingua da esso meglio compresa.

Infatti la prassi seguita dagli operatori economici sembra già aver adottato tale soluzione, almeno per i prodotti e i servizi correnti. La logica economica impone quindi sul mercato solo i prodotti e i servizi desiderabili, vale a dire quelli corredati dalle informazioni necessarie, che consentano ai consumatori di operare scelte in piena cognizione di causa.

Lo studio varato dalla Commissione conferma che gli operatori possono soltanto constatare quanto tutto ciò sia evidente.

Occorre però che il sistema da scegliere tenga conto delle diversità delle situazioni affrontate.

29. In taluni Stati membri l'uso delle lingue nei rapporti di consumo è infatti scarsamente discusso sia dai partner industriali o commerciali, sia dai rappresentanti dei consumatori. Tali Stati sono la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito.

30. Negli altri Stati il problema linguistico deriva invece da una sensibilità particolare: ad esempio, in Francia e in Portogallo le autorità debbono spesso occuparsi di reclami elevati da singoli cittadini o da associazioni. In Belgio e nei Paesi Bassi i reclami provengono spesso da concorrenti o da associazioni per la tutela della cultura linguistica nazionale. In Danimarca l'Ombudsman dei consumatori ha approvato orientamenti rigidi. Anche in Spagna e in Italia le associazioni sono consapevoli dei problemi dei consumatori connessi alla necessità di una informazione nella lingua da essi compresa. In Grecia, a motivo delle caratteristiche particolari del neoellenico, numerosi consumatori ricevono un'impressione favorevole delle informazioni fornite in una lingua straniera, ma auspicano di riceverle anche in greco. Ma i produttori esteri traducono solo raramente verso il greco, e la traduzione spetta quindi ai distributori.

31. Il problema dei costi provocati dalla traduzione nelle varie lingue, in caso di commercializzazione in un altro paese, non si riflette nei punti di vista espressi dagli operatori economici. Infatti le associazioni dei produttori ritengono che, se si vuole vendere in un paese, occorre diffondere informazioni nella sua lingua nazionale. Le persone interrogate ritengono all'unanimità che si tratti di spese normali. I distributori invece sembrano a volte più esitanti ad accollarsi le spese di traduzione, se quest'ultima non è stata curata dal produttore.

È peraltro evidente l'esistenza di una necessità, espressa dalle parti economiche, di norme chiare sui problemi di etichettatura, comprese, anzi in primo luogo, le istruzioni per l'uso e le notizie destinate al consumatore o all'utente del prodotto o del servizio commercializzato.

Perciò, anche se l'obbligo di tradurre può costituire potenzialmente un ostacolo agli scambi, a motivo dei costi relativi, le spese di traduzione non sono considerate, in linea di massima, sproporzionate rispetto ai nuovi mercati da esse aperti.

32. Spetta senz'altro agli Stati membri vigilare sul rispetto dei requisiti linguistici stabiliti. Ciò dipende anzitutto dall'azione delle amministrazioni nazionali e dal controllo esercitato dalle autorità giudiziarie. Una sanzione più radicale di questi stessi requisiti potrebbe consistere nel riconoscimento di un vizio di consenso del consumatore, qualora l'obbligo d'informazione in una lingua da lui compresa non sia stato rispettato. Tale possibilità è stata finora esaminata solo superficialmente.
33. Tali constatazioni inducono ovviamente a prendere in considerazione un'impostazione più omogenea, dal momento che sono interessate sia le istituzioni comunitarie, sia gli Stati membri e le loro autorità di controllo, sia le giurisdizioni, aventi tutti la stessa preoccupazione di incisività del diritto per quanto riguarda l'uso delle lingue ai fini di un'informazione ottimale dei consumatori della Comunità.

III. GLI ORIENTAMENTI PROPOSTI

34. L'analisi delle impostazioni nazionali, dell'opinione comune degli operatori, nonché l'interesse generale dei consumatori dimostrano l'importanza che riveste una nuova impostazione, equilibrata nella soluzione dei problemi linguistici relativi ai consumatori a livello comunitario. Questa impostazione induce la Commissione a proporre un certo numero di aree di riflessione.

A. Una nuova impostazione equilibrata

35. Qualsiasi iniziativa in materia di uso delle lingue per l'informazione dei consumatori dovrà necessariamente tener conto delle esigenze seguenti:
- la competenza degli Stati membri in materia di definizione dei regimi nazionali in proposito,
 - le norme del Trattato sull'unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,
 - il diritto legittimo dei consumatori di ricevere l'informazione quanto più completa possibile sui prodotti e sui servizi loro offerti.

Ormai dovrà essere dedicata un'attenzione particolare ai regimi linguistici in vigore in materia di consumo in ciascuno dei paesi membri. Inoltre la Comunità potrebbe proporre un certo numero di azioni atte a migliorare l'informazione dei consumatori, qualora essa risultasse insufficiente o di natura tale da pregiudicare il funzionamento del mercato interno.

36. Tali iniziative dovrebbero dare una risposta a un certo numero di preoccupazioni espresse in proposito:

- i consumatori hanno diritto alla tutela della loro salute e della loro sicurezza, e a tale scopo l'informazione è di importanza fondamentale;
- il funzionamento armonico del mercato interno deve tener conto delle attese dei consumatori in fatto di informazione ottimale sui prodotti e sui servizi offerti loro, onde consentire loro di procedere liberamente a scelte economiche ragionate;
- i consumatori debbono essere in grado di valutare quanto più esattamente possibile gli elementi che ispirano le loro scelte.

37. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la Commissione vorrebbe presentare cinque temi alla riflessione del Consiglio e del Parlamento. Non si tratta, in questo momento, di orientamenti programmatici, bensì soltanto di elementi destinati ad avviare una discussione in merito.

B. Temi di riflessione

Tema n. 1: Agevolare l'informazione multilingue

38. Onde promuovere un funzionamento armonico del mercato interno, l'informazione multilingue potrebbe risultare l'impostazione ottimale. Essa garantisce infatti la migliore informazione possibile dei consumatori e agevola, per le imprese, le condizioni di commercializzazione dei loro prodotti e dei loro servizi.

Inoltre, sempre nel duplice interesse dei consumatori e delle imprese, esistono altri mezzi sussidiari per l'informazione dei consumatori, come il ricorso, specie per quanto riguarda le etichette, a disegni, a segnali o a pittogrammi.

Le azioni da avviare si collocherebbero in un ambito non regolamentare. Si tratterebbe di mettere in moto una concertazione fra le parti interessate. Tale impostazione permetterebbe agli operatori dei settori coinvolti di corrispondere, su base volontaria, alle aspettative dei consumatori.

Tema n. 2: Preservare la libertà degli Stati membri di pretendere il ricorso alla lingua del paese di commercializzazione

39. Lo sviluppo dell'informazione multilingue non sopprime la necessità di un riferimento all'uso delle lingue in taluni testi che si occupano dell'informazione dei consumatori.

Onde agevolare un'informazione soddisfacente dei consumatori, occorre anche garantire l'uso, nella legislazione, della lingua o delle lingue del paese di consumo. La responsabilità degli Stati membri in proposito è di importanza essenziale, in applicazione del principio di sussidiarietà. Occorre inoltre che le norme del Trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia vengano rigorosamente rispettate.

Ad esempio, come ricorda la comunicazione interpretativa della Commissione sulla commercializzazione delle derrate alimentari (cfr. paragrafo 14 supra), gli Stati membri possono, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 79/112/CEE, richiedere l'uso della loro lingua ufficiale/delle loro lingue ufficiali per le diciture destinate a figurare obbligatoriamente sulle etichette delle derrate alimentari poste in vendita al consumatore finale, purché tale requisito non escluda l'uso eventuale di altre lingue o il ricorso ad altre misure per l'informazione dell'acquirente.

(Cfr. paragrafi 33 e 31 della suddetta comunicazione interpretativa).

Tema n. 3: Migliorare la coerenza del dispositivo legislativo comunitario in materia di uso delle lingue nel settore del consumo

40. Ai fini dell'omogeneità, qualsiasi iniziativa comunitaria che preveda elementi d'informazione del consumatore potrebbe stabilire l'obbligo

di definire lo statuto linguistico, conformemente alle formulazioni di cui ai precedenti temi 1 e 2, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in funzione delle peculiarità di ciascuna fattispecie.

Se del caso, la Commissione potrebbe procedere a un'analisi dei testi in vigore che prevedono la facoltà degli Stati membri di imporre requisiti linguistici. Tale analisi potrebbe essere estesa ai testi che non si occupano direttamente della questione, onde stabilire se siano necessari chiarimenti.

Tema n. 4: Migliorare l'informazione della Commissione, degli Stati membri e degli operatori in materia di norme linguistiche applicabili

41. La Commissione potrebbe promuovere scambi d'informazione sulle norme linguistiche applicabili negli Stati membri allo scopo di farne beneficiare gli operatori.

Per quanto riguarda l'attuazione di tali scambi, gli Stati membri potrebbero informare la Commissione circa le norme linguistiche applicabili a livello nazionale (ambito generale, legislazione orizzontale applicabile nei rapporti con i consumatori, altre norme settoriali).

Tema n. 5: Responsabilizzare gli operatori economici

42. I testi comunitari dovrebbero precisare chiaramente la persona responsabile dell'informazione del consumatore. Anche se, in linea di principio, il produttore deve essere considerato responsabile di tale informazione, possono essere identificate ipotesi in cui tale obbligo spetta ad altri operatori che intervengono nel processo di commercializzazione. Dovrà essere compiuto un adeguato sforzo per incoraggiare gli operatori economici a preferire l'informazione multilingue.

CONCLUSIONE

43. Agevolare l'informazione multilingue del consumatore, garantire la libertà degli Stati membri in materia linguistica, migliorare la coerenza delle norme comunitarie in vigore, nonché l'informazione reciproca, responsabilizzare gli operatori economici, queste sono le cinque aree di riflessione che la Commissione propone nell'ambito di una nuova impostazione per quanto riguarda l'uso delle lingue per l'informazione dei consumatori della Comunità.

La Commissione presenta questa comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo.

ISSN 0254-1505

COM(93) 456 def.

DOCUMENTI

IT

10 16

N. di catalogo : CB-CO-93-504-IT-C

ISBN 92-77-59582-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo